

N. 3468-142-501-728-1334-1380-1684-1955-2354-3459-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza l'8 maggio 1997

(Relatore per la maggioranza: **INNOCENTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE n. 3468

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 marzo 1997 (v. stampato Senato n. 1918)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**TREU**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**FLICK**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**CIAMPI**)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(**BERLINGUER**)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**BINDI**)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(**VELTRONI**)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(**BASSANINI**)

—
Norme in materia di promozione dell'occupazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 marzo 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 142, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDEROLI, MICHIELON, CALZAVARA, FROSIO RONCALLI

Disciplina del lavoro interinale

Presentata il 9 maggio 1996

n. 501, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALOCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN,
BIANCHI CLERICI, CAPARINI, CHINCARINI, CIAPUSCI, COVRE,
FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, LEMBO,
MARTINELLI, MICHIELON, PITTINO, RODEGHIERO, ORESTE
ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Disciplina della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

Presentata il 9 maggio 1996

n. 728, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, TATARELLA, FINI, BUONTEMPO, CONTI, GASPARRI,
LA RUSSA, NICOLA PASETTO, SOSPIRI, DELMASTRO DELLE
VEDOVE, RASI, ZACCHERA**

Norme per la utilizzazione
dei lavoratori in cassa integrazione guadagni

Presentata il 10 maggio 1996

n. 1334, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOZZA, BIELLI, ABATERUSSO, ALOISIO, ALTEA, ALVETI, ATTILI, BIRICOTTI, BONITO, BRACCO, BRUNALE, BUGLIO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CARBONI, CARLI, CARUANO, CENNAMO, CESETTI, CHIUSOLI, DEDONI, DE SIMONE, di CAPUA, DI FONZO, DI ROSA, DI STASI, FOLENA, FREDDA, MARCO FUMAGALLI, GAETANI, GAMBALE, GATTO, GIACCO, GIARDIELLO, GIULIETTI, GERARDINI, GRIGNAFFINI, INNOCENTI, LABATE, LENTO, LUCÀ, LUMIA, MALAGNINO, MASTROLUCA, NAPPI, NOVELLI, OCCHIONERO, OLIVERIO, OLIVO, ORLANDO, PARRELLI, PERUZZA, PETRELLA, PITTELLA, RAFFAELLI, ROSSIELLO, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, SCHMID, SCRIVANI, SETTIMI, SICA, SINISCALCHI, SODA, STANISCI, GAETANO VENETO, VIGNALI

Norme per favorire l'occupazione giovanile
nelle aree depresse

Presentata il 30 maggio 1996

n. 1380, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, SCIACCA, ALTEA, BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA, NAPPI, VIGNALI

Disciplina dei lavori socialmente utili e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la formazione e l'occupazione (ANFO)

Presentata il 4 giugno 1996

n. 1684, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRESTIGIACOMO, MATRANGA, DE LUCA, SANTORI,
FRATTA PASINI, BERGAMO, TABORELLI, TORTOLI,
GAZZARA, MARZANO, BASTIANONI**

Disciplina del lavoro interinale

Presentata il 27 giugno 1996

n. 1955, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODEGHIERO, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI, MARTINELLI,
SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Istituzione dell'obbligo di formazione professionale

Presentata il 23 luglio 1996

n. 2354, d'iniziativa del deputato **CASCIO**

Istituzione di un assegno di sostegno e formazione per
il recupero o il completamento di percorsi scolastici
e formativi dei giovani in attesa di prima occupazione

Presentata il 28 settembre 1996

n. 3459, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAMPO, ALOI, AMORUSO, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI,
CARLESI, CARUSO, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÀ,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, GALEAZZI, GISSI, IACO-
BELLIS, LANDOLFI, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MANTO-
VANO, MARENGO, MENIA, MIGLIORI, MITOLO, NAPOLI, GIO-
VANNI PACE, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE, PORCU, POLIZZI,
RICCIO, SANTORI, TRINGALI, URSO**

Norme in materia di formazione professionale
e di tutela previdenziale per i giovani

Presentata il 20 marzo 1997

ONOREVOLE COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 3468, già approvato dal Senato ed assunto dalla XI Commissione quale testo base rispetto alle abbinare proposte di legge di iniziativa parlamentare, trae origine dalla volontà di affermare un impegno straordinario per l'occupazione e tiene conto delle indicazioni provenienti dalla concertazione tra le parti sociali e dalle scelte effettuate con il Protocollo di intesa del luglio 1993 e con il Patto per il Lavoro sottoscritto nel settembre del 1996.

La complessa sfida con cui ci misuriamo è quella di intervenire per ridurre drasticamente il livello di disoccupazione che ha raggiunto, specie in alcune aree del Paese, dimensioni non più tollerabili. Certo, il fenomeno della disoccupazione desta allarme e preoccupazione non solo in Italia ma anche in altre Nazioni. Ma nel nostro Paese assume caratteristiche particolari determinate da ritardi strutturali che devono essere rapidamente colmati.

Non esiste un unico strumento con effetti miracolistici; il lavoro, l'occupazione, sono la risultante di una serie di politiche, della messa in opera di più strumenti, da una politica di bilancio che punti alla stabilizzazione finanziaria ad una politica industriale orientata verso settori strategici, incoraggiando investimenti per innovazione e sistemi di produzione in qualità: vere armi vincenti sul terreno della competizione sui mercati.

L'obiettivo posto con questo provvedimento è quello di iniziare un'opera di aggiornamento della strumentazione legislativa a sostegno dell'occupazione. Da alcuni anni, in presenza di una nuova fase economica, gli strumenti legislativi volti alla promozione dell'occupazione e al so-

stegno dello sviluppo sono andati progressivamente invecchiando, in presenza di una profonda trasformazione nei sistemi di produzione e nella organizzazione del lavoro. Per questo motivo è necessaria l'introduzione, rispetto a questo scenario, di elementi di flessibilità, che tengano conto altresì della necessità di ampliare il sistema delle garanzie.

I tre assi del sistema legislativo a sostegno del lavoro richiedono oggi un profondo e in molti casi radicale intervento di revisione e di riforma, relativamente:

al sistema di formazione professionale e agli istituti di formazione-lavoro, nonché di raccordo tra scuola e impresa; leva fondamentale per accrescere il livello di competitività e per realizzare un modello sociale equilibrato fondato sull'attuazione del pieno diritto di cittadinanza;

al sistema di collocamento, dei servizi all'impiego e di orientamento al lavoro;

agli strumenti di politica attiva del lavoro, tra i quali spiccano gli incentivi alla riduzione e alla rimodulazione degli orari, alla riforma degli enti di promozione di impresa.

Questi tre settori di intervento costituiscono il riferimento, per così dire il motore, di qualsiasi sistema economico avanzato. La necessità di introdurre forti elementi di novità, di discontinuità con il passato, di dinamismo significa compiere uno sforzo di portata decisamente innovativa per rispondere alle domande di coloro che cercano il lavoro e per coniugare i diritti di chi lavora con le esigenze dell'impresa.

In un mondo che vede l'organizzazione del processo produttivo e del lavoro caratterizzata da continue trasformazioni si richiede la predisposizione di una strumentazione agile, ma allo stesso tempo incisiva ed in grado soprattutto di svolgere una funzione di stimolo rispetto alle enormi potenzialità presenti nel nostro Paese, nel nostro territorio, facendo leva sui singoli mercati locali del lavoro e sapendo promuovere quegli agenti locali di sviluppo che costituiscono oggi il riferimento di fondo per la crescita economica e sociale.

Per questo motivo il Parlamento attende di esaminare le proposte che il Governo sta elaborando per la riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e delle agevolazioni contributive, venendo incontro alle conseguenze derivanti dalla progressiva abolizione delle agevolazioni contributive (sgravi e differenziali di fiscalizzazione) che interessa soprattutto le regioni nel nostro Mezzogiorno e le diverse aree del Paese con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Peraltro, l'obiettivo presente nel disegno di legge oggi sottoposto all'esame dell'Assemblea, cioè quello di favorire l'emersione del lavoro irregolare, deve necessariamente collegarsi alla revisione degli incentivi e delle agevolazioni contributive e fiscali alle imprese.

Premessa di questa vasta operazione di revisione degli istituti legislativi e degli strumenti di promozione all'occupazione è la riforma della pubblica amministrazione, attraverso il riordino dei poteri e delle funzioni, nonché la semplificazione delle procedure amministrative che oggi sono vincoli negativi, appesantimenti insopportabili allo sviluppo.

La recente delega al Governo a conferire funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, nonché la legge sullo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo formano un nuovo positivo quadro di riferimento per assegnare alla pubblica amministrazione un ruolo di volano economico.

Il trasferimento sul territorio delle risorse e delle competenze costituisce decisamente una scelta economica di fondo. La

riforma dei servizi per l'impiego, il ruolo delle agenzie regionali per il lavoro nella definizione di politiche attive, il sostegno agli agenti locali di sviluppo e alla concertazione attraverso gli strumenti di negoziazione programmata definiti dalla legge n. 662 del 1996 costituiscono altresì le leve di riferimento, senza le quali la revisione degli istituti rischia di muoversi in uno spazio con riferimenti assolutamente inadeguati. Dobbiamo, quindi, tenere costantemente presenti il collegamento tra il contenuto del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, il quadro di riferimento fornito dal riordino dei servizi all'impiego (la cui cornice è definita all'interno delle « deleghe Bassanini » sulla riforma della pubblica amministrazione) e l'evoluzione della strumentazione di negoziazione programmata per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali.

Inoltre, a riprova di come il coordinamento di queste misure non possa prescindere dalla revisione degli altri aspetti della materia lavoro, si affiancano agli istituti previsti dal disegno di legge in esame:

a) il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, previsto da una norma di delega contenuta nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1997, che indica quali riferimenti l'allargamento del sistema di sostegno al reddito e la sua connessione con gli strumenti di politica attiva del lavoro;

b) la necessaria riforma degli enti di promozione di impresa (GEPI, SPI, imprenditorialità giovanile, ecc.) su cui il Governo sta elaborando alcune ipotesi di lavoro.

In realtà, infatti, anche l'intreccio tra le politiche attive del lavoro e le politiche industriali riveste i caratteri di uno sforzo impegnativo di innovazione che vede, anche in questo caso, il decentramento, il coordinamento e la specializzazione delle funzioni.

Inoltre, le misure contenute nel disegno di legge al nostro esame sono peraltro collegate a due provvedimenti che costituiscono in un certo qual modo riferimenti importanti per contribuire a dotare di ef-

ficacia i nuovi istituti. Si tratta del disegno di legge presentato dal Ministro dell'Industria che contiene interventi urgenti per l'economia (mutui agevolati alle imprese, rifinanziamenti e modifiche alle leggi per la piccola e media impresa, riordino dei fondi pubblici di garanzia, imprenditoria femminile, ecc.) e del recente decreto-legge presentato dai Ministri del Lavoro e del Tesoro per lo sblocco degli investimenti, per incentivare l'economia in diversi settori, per la semplificazione amministrativa in edilizia, per la decontribuzione di parte del salario derivante dalla contrattazione di secondo livello e per la proroga dell'integrazione salariale in scadenza in alcune aree di crisi.

Infine, è utile citare la recente delibera del CIPE sulla programmazione negoziata che ha avuto nei giorni scorsi il via libera dal Parlamento e che regola la disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali e dei contratti d'area, che costituiscono il contenitore ideale per coordinare gli strumenti a sostegno dell'occupazione con le iniziative legate allo sviluppo di quel territorio, le cui potenzialità e caratteristiche costituiscono il motore di ogni mercato locale del lavoro.

Il via libera ai primi patti territoriali avvenuto nelle scorse settimane costituisce senza dubbio un segnale positivo. Tuttavia, è opportuno definire una volta per tutte criteri e competenze, semplificando ed accelerando notevolmente le procedure. A questo fine è utile che il Governo tenga conto di come, non soltanto sulla vicenda dei patti territoriali, ogni norma ed ogni principio su cui il Parlamento legifera debba assolutamente essere legato a disposizioni in grado di garantirne l'immediata efficacia.

Le positive ed interessanti novità contenute nel disegno di legge, con particolare riferimento a quelle previste in via sperimentale, richiedono norme attuative da realizzarsi in tempi brevi, criteri di verifica e di controllo nonché la collaborazione fattiva delle forze sociali ed economiche.

Questo provvedimento, infatti, costituisce forse il primo esempio di impianto normativo destinato ad incidere sull'eco-

nomia del Paese che trova diretta ispirazione dall'incontro tra il Governo e le parti sociali. E se, da un lato, le parti sociali costituiscono stimolo e fonte di proposta, dall'altro le stesse forze sociali ed economiche firmatarie dell'accordo del settembre 1996 sono destinatarie, insieme agli enti locali ed alla pubblica amministrazione, almeno in parte, della responsabilità e del compito di rendere efficaci queste norme. Quello della concertazione, infatti, deve essere un criterio impegnativo per tutti, che richiama le diverse parti, e quindi anche le forze politiche, agli interessi e ai bisogni della collettività e non solo delle singole componenti. Tanto più in una fase in cui, come ha giustamente sottolineato il Presidente dell'Antitrust, l'incidenza delle *lobbies* e delle corporazioni sull'economia costituisce un pesante freno allo sviluppo. Ed è certo l'obiettivo di regolamentare e far emergere il lavoro, anche in forme nuove, e di favorire la creazione di impresa la ragione di fondo del disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Passando all'esame dell'articolato: le prime norme definiscono l'istituzione nel nostro Paese del lavoro interinale.

È bene ricordare che già nell'accordo del settembre del 1996 le parti sociali ed il Governo convennero sull'opportunità di introdurre l'istituto del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. La comune consapevolezza derivava dal riconoscimento della presenza di un sempre più vasto mercato del lavoro caratterizzato da queste particolari prestazioni intermittenti, discontinue. L'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende infatti ad affiancare alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato ed opportunità che si presentano in maniera discontinua o stagionale. La regolamentazione del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo tende quindi a offrire una rete di riferimento, di garanzia e di regolamentazione dello svolgimento di tali rapporti.

L'impianto normativo definito contribuisce a realizzare questi obiettivi, istituendo una disciplina sostanzialmente omogenea.

La normativa stabilisce chiare delimitazioni alla funzione e all'ambito della fornitura di lavoro temporaneo, che può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi ed aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatti salvi i casi in cui è espressamente vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia è prevista l'introduzione di questo contratto esclusivamente in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti.

Significativa la norma definita dall'articolo 5, destinata al sostegno della formazione professionale. Il ruolo della formazione professionale risulta infatti decisivo per permettere al sistema del lavoro interinale di fungere quale opzione per l'inserimento nel mercato del lavoro e per collegare questa funzione non a settori marginali dell'economia, ma allo sviluppo di capacità professionali richieste sul mercato. Pertanto le imprese fornitrici sono tenute a versare un contributo pari al 5% della retribuzione corrisposta per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo. Questi contributi sono destinati al finanziamento, anche con il concorso della regione, di iniziative formative. Tali iniziative formative sono stabilite anche congiuntamente, dando priorità alle proposte delle imprese fornitrici e degli enti bilaterali di categoria. Il ruolo della contrattazione è quindi determinante, anche per

quanto riguarda l'aspetto formativo. I finanziamenti sono deliberati da un'apposita commissione presso il Ministero del lavoro. Per la partecipazione alle iniziative viene data priorità all'anzianità di lavoro.

Vengono previste inoltre sanzioni per il datore di lavoro che ometta il versamento di questo contributo. Vengono poi definiti gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, che è tenuta a informare sui rischi e sulle condizioni di sicurezza, a dare comunicazione in caso di abbinamento a mansioni superiori il prestatore di lavoro temporaneo e a rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e degli obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. I diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970 sono interamente applicati al personale dipendente delle imprese fornitrici. Viene così garantito il diritto di libertà, di attività sindacale, di riunione e di partecipazione. Sono previsti inoltre obblighi di comunicazione da parte della impresa utilizzatrice alla rappresentanza sindacale del numero, dei motivi e della durata dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi. Ciò non deve essere considerato un inutile vincolo, bensì un metodo che attiva conoscenze e partecipazione alla vita delle imprese.

L'articolo 13 riguarda gli incentivi alla riduzione e alla rimodulazione dell'orario di lavoro e per favorire il lavoro a tempo parziale. Si tratta di una norma che trova esplicito riferimento nell'accordo del settembre 1996 e che risponde anche alle indicazioni in merito alla diffusione degli orari variabili e del part-time contenute in testi quali il « Libro Bianco » di Delors.

Con una modifica, già introdotta al Senato, si stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative su base plurisettimanale.

La norma contenuta nell'articolo 14 stabilisce incentivi per l'occupazione nel settore della ricerca, assegnando risorse finanziarie a sostegno della ricerca e dell'innovazione in favore delle piccole e medie imprese. Si tratta di avviare attraverso

distacchi o convenzioni i titolari di diploma universitario, i laureati e i dottori di ricerca all'attività di ricerca presso le aziende medesime. In questi casi si provvederà alla stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

Sono poi previste norme che consentono il distacco di ricercatori da parte degli enti pubblici presso le piccole e medie imprese, con la possibilità di concedere contributi per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di giovani laureati o con diploma universitario per la sostituzione del personale distaccato. La Commissione lavoro della Camera ha introdotto tra le figure professionali destinatarie di questa norma anche i tecnologi.

Si provvede, poi, con gli articoli 15 e 16, al riordino degli istituti del contratto di formazione lavoro e del contratto di apprendistato. Si tratta anche in questo caso di due interventi che emanano dalle indicazioni contenute nel protocollo di settembre e che in qualche modo anticipano le disposizioni volte al riordino degli istituti di formazione professionale e di raccordo tra formazione e lavoro. Si integra quindi la legge n. 451 del 1994, estendendo i contratti di formazione agli enti pubblici di ricerca e prevedendo nelle aree di cui all'obiettivo 1 la proroga per 12 mesi delle agevolazioni, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Si promuove inoltre l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione lavoro per soggetti portatori di *handicap*.

Gli articoli 17 e 18 definiscono invece due importanti norme di delega, destinate ad intervenire in maniera radicale sul rapporto scuola-lavoro, e da connettere con il riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, da un lato, e con le borse di lavoro di cui al successivo articolo 26. È utile infatti definire una griglia certa ed evitare il rischio di una disarticolazione degli istituti destinati ad attività formativa e al rapporto tra la formazione ed il lavoro. I principi della delega sul riordino della formazione professionale richiamano in maniera piuttosto evidente i criteri già

definiti nell'accordo del settembre 1996 e riguardano:

la valorizzazione della formazione professionale;

il ruolo degli *stages* e dell'orientamento;

il decentramento delle funzioni alle regioni e alle province, anche in convenzione con enti privati;

la destinazione delle risorse dell'articolo 9 della legge n. 236 del 1993 alla formazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla formazione continua, della formazione dei lavoratori delle aziende in crisi e dei disoccupati;

la definizione dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite;

la revisione dell'attuale sistema di formazione professionale attraverso piani di intervento definiti con le regioni e la ristrutturazione degli enti di formazione;

la semplificazione delle procedure e l'introduzione di parametri standard di valutazione.

Queste norme devono essere emanate attraverso disposizioni regolamentari, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La delega sui lavori socialmente utili è tenuta ad individuare i settori ai quali rivolgere i progetti, a sostenere il passaggio dai lavori socialmente utili all'accesso nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione di società miste pubblico-private e per l'individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali. Si prevede inoltre la costituzione di una struttura organizzativa per il coordinamento delle iniziative, per le quali si prevede comunque un ruolo delle agenzie regionali per l'impiego ed una connessione con gli organismi competenti in materia di promozione di politiche attive del lavoro. Sono state introdotte dalla Commissione lavoro disposizioni che collegano la revisione dei lavori socialmente utili al ruolo delle regioni e alla necessità di interpellare la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 23 inserisce alcune importanti modifiche all'articolo 5 della legge n. 608 del 1996 sui contratti di riallineamento retributivo, la cui funzione risulta essere decisiva per l'emersione del lavoro nero e la progressiva regolarizzazione della vasta area del lavoro sommerso. Sono quindi previste condizioni per un più ampio utilizzo di questo strumento tra cui, nel caso di riallineamento contributivo, l'estinzione dei reati previsti. Inoltre all'atto del riallineamento contributivo sono riconosciuti per i lavoratori interessati gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione.

Infine l'articolo 26, non previsto nel testo originario del disegno di legge, reca un nuovo istituto di sostegno occupazionale, consistente in un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro da attuarsi entro il 31 dicembre 1997, nelle regioni del Mezzogiorno (ivi comprese le regioni Abruzzo e Molise). Il piano è rivolto in favore dei giovani di età compresa tra i 21 ed i 32 anni che siano in cerca di primo impiego e che siano iscritti da più di 30 mesi nelle liste di collocamento ed è finanziato da un apposito Fondo di 1.000 miliardi per gli anni '97 e '98.

Non si tratta tuttavia dell'estensione ai giovani inoccupati della normativa sui lavori socialmente utili, peraltro già possibile ed in uso, quanto della possibilità di finanziare attraverso il raccordo con gli enti locali progetti destinati a realizzare nuove attività anche nell'ambito del lavoro autonomo. In questo senso la delega esplicita il raccordo con agenzie di promozione di lavoro ed impresa. Pare utile sottolineare come l'efficacia dei contratti di pubblica utilità e dei progetti di creazione di impresa implichi una stretta connessione, anche sotto il profilo finanziario, con la negoziazione programmata e con la formazione di agenti locali di sviluppo. Così facendo la norma esce da logiche assistenziali e si pone come occasione per un primo incontro con il lavoro.

Durante l'esame in sede referente, la Commissione ha proceduto all'audizione di soggetti rappresentativi delle parti sociali.

Rispetto al testo trasmesso dal Senato, gli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati rimangono coerenti con l'impianto del provvedimento, pur modificandone alcuni aspetti.

In particolare, la Commissione ha scelto di apportare limitate modifiche alla disciplina del lavoro temporaneo (articoli da 1 a 11). È da sottolineare, tuttavia, che all'articolo 2, comma 2, lettera b), è stato ridotto da sei a quattro il numero delle regioni alle quali deve estendersi l'attività delle società di fornitura di lavoro temporaneo al fine di ottenere la relativa autorizzazione da parte del Ministero del lavoro; tale modifica, che ripropone la medesima formulazione contenuta nel testo originario del disegno di legge, ha lo scopo di non creare, mediante la previsione di condizioni difficilmente realizzabili, eccessive barriere allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

La Commissione ha poi previsto che il gettito del contributo del cinque per cento a carico delle imprese fornitrici, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge e destinato al finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo, confluisca in un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e non nel fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, sia pure con evidenza contabile; ciò, tra l'altro, rafforza il collegamento fra lavoro temporaneo e formazione professionale che è una delle caratteristiche salienti del sistema delineato dal disegno di legge.

Significative sono poi le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 16. Nel comma 1, infatti, viene ora prevista l'elevazione di due anni dei limiti di età per l'assunzione di apprendisti portatori di *handicap*, i quali sono altresì computati nella quota di riserva obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel comma 3, invece, si stabilisce che le agevolazioni contributive previste in via sperimentale per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative di formazione esterna all'azienda possano essere concesse anche nel caso che il tutore sia titolare di impresa artigiana.

Riguardo all'articolo 17, che reca disposizioni per il riordino della formazione professionale, è da segnalare l'istituzione di un "Fondo di rotazione per le garanzie fideiussorie" per la copertura degli anticipi erogati a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali. Si tratta di una disposizione che persegue un obiettivo condivisibile, poiché mira a conferire certezza ai rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni nella materia della formazione professionale; la sua formulazione, tuttavia, suscita perplessità circa la corrispondenza con i più recenti indirizzi legislativi riguardo alle gestioni fuori bilancio e la compatibilità con la disciplina comunitaria.

All'articolo 18 la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che la computabilità dei portatori di *handicap* impiegati nei tirocini formativi nelle quote di riserva obbligatoria di cui alla legge n. 482 del 1968 è consentita solo se i tirocini stessi siano oggetto di convenzione ai sensi della legge n. 56 del 1987 e siano finalizzati all'occupazione.

L'articolo 20 nel testo della Commissione fa salva la sfera di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie dell'apprendistato, della formazione professionale e dei tirocini formativi e di orientamento.

È stata, invece, soppressa la disposizione contenuta nell'articolo 20 del testo approvato dal Senato, che riguardava il recesso da parte del datore di lavoro comunicato ai lavoratori posti in mobilità e stabiliva l'inefficacia del recesso intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure prescritte, nonché la sua annullabilità qualora il datore di lavoro non fosse stato in grado di fornire la prova dell'impossibilità del ricorso a misure alternative e dell'osservanza dei criteri di scelta previsti dalla legge n. 223 del 1991. La Commissione ha ritenuto, infatti, che la regolamentazione di tali aspetti avrebbe potuto trovare una migliore collocazione all'interno di una più generale disciplina — già prevista da progetti di legge all'esame del Senato — con-

cernente i diritti d'informazione delle parti ed i livelli negoziali conseguenti a riorganizzazioni aziendali.

La Commissione ha poi modificato l'articolo 22 del disegno di legge, che delega al Governo la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, prevedendo un più incisivo ruolo delle regioni in particolare nell'individuazione dei settori ai quali rivolgere in prevalenza i progetti.

L'articolo 23 del disegno di legge non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dal Senato; durante l'esame in sede referente, tuttavia, è stata sottolineata l'opportunità di trovare un ulteriore spazio di riflessione in proposito, allo scopo di conferire certezza ai lavoratori e ai datori di lavoro riguardo alle conseguenze di carattere previdenziale e fiscale della stipula dei contratti di riallineamento retributivo.

Infine, le significative modifiche apportate all'articolo 26 hanno condotto ad una migliore definizione dei servizi all'impiego e all'allargamento dell'istituto delle borse di lavoro ai settori del commercio e del turismo, con esclusione delle attività di carattere stagionale; la disciplina delle borse di lavoro e dei contratti di pubblica utilità viene quindi a caratterizzarsi come strumento integrato di riequilibrio territoriale e dovrà continuare a contrapporsi alla logica dell'assistenzialismo o del mero sostegno al reddito.

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni I e II.

In conclusione voglio sottolineare come sia diffusa la consapevolezza della grande attenzione sul provvedimento in esame e sul suo varo definitivo. Al riguardo, vi è soprattutto l'esigenza di una risposta che sappia cogliere le aspettative per una decisione rapida del Parlamento, recuperando gli innegabili ritardi che si sono registrati. Si auspica perciò che dalla discussione possa emergere una chiara volontà per coniugare l'indispensabile approfondimento dei contenuti con l'altrettanto legittima richiesta di introdurre certezze normative e nuovi strumenti per rispondere efficacemente all'obiettivo della crescita occupazionale.

Esiste nel Paese una domanda reale, da parte delle imprese e di chi si trova alla ricerca di occupazione, che questo provvedimento possa rispondere ad aspettative e a bisogni diffusi.

Perchè ciò avvenga è necessario affiancare al disegno di legge strumenti che ne permettano la continua verifica ed il controllo dell'efficacia, così da consentire anche l'eventuale introduzione di miglioramenti e di integrazioni, soprattutto per gli istituti definiti in via sperimentale.

Si tratta infatti di un primo testo di legge, destinato ad impostare una strategia di intervento, che dovrà arricchirsi di strumenti nuovi e in grado di meglio rispondere ai bisogni derivanti da un contesto economico e sociale profondamente mutato.

Il dibattito che si è svolto in Commissione ha dato sostanzialmente risultati positivi. Innanzitutto devo rilevare con soddisfazione come di fronte ad un provvedimento che affronta il tema dell'occupazione, che rappresenta uno dei problemi più drammatici del Paese, le diverse forze

politiche abbiano operato rifiutando ogni strumentalizzazione di parte. La comune preoccupazione di dover giungere all'approvazione di un provvedimento in grado quanto meno di essere utile al Paese, ai lavoratori e a chi è in cerca di occupazione ha permesso un confronto serrato ed in cui le diverse posizioni hanno potuto contribuire al raggiungimento di soluzioni utili e concrete. L'assenza di atteggiamenti ostruzionistici, la disponibilità al confronto di merito e l'atteggiamento responsabile, pur nella riaffermazione di proposte anche strategicamente diverse, hanno permesso la predisposizione di un testo sostanzialmente omogeneo, con contenuti innovativi e rispondente alle aspettative di coloro che giustamente chiedono il riconoscimento del diritto al lavoro come primo, insostituibile diritto di cittadinanza. Sono sicuro che questa Assemblea sarà in grado di dare risposte efficaci.

Renzo INNOCENTI, *Relatore
per la maggioranza.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3468

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinare proposte di legge nn. 142, 501, 728, 1334, 1380, 1684, 1955 e 2354 nei limiti in cui con il primo non contrastino.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminati nelle parti di competenza i progetti di legge in oggetto;

considerato in particolare il contenuto degli articoli 5, comma 6, e 10, del disegno di legge n. 3468, concernenti rispettivamente prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale nonché le disposizioni sanzionatorie di carattere penale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3468, nonché sulle altre proposte di legge, nei limiti in cui con il primo non contrastino.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)*

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro **comparativamente più** rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) i motivi del ricorso alla fornitura;

b) il numero dei lavoratori richiesti;

c) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

d) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

4. *Identico.*

5. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;

f) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

g) assunzione dell'obbligo della impresa fornitrice di inviare alla impresa utilizzatrice le ricevute quietanzate del pagamento del trattamento economico complessivo nonché dei versamenti di contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

h) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di pagare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa sostenuti solo a seguito della ricezione delle ricevute quietanzate, di cui alla lettera g);

i) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di insolvenza dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

l) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

m) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Di-

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di **inadempimento** dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

l) *identica*;

m) *identica*.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

reazione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

ART. 2.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

8. *Identico.*

ART. 2.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a sei regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a **quattro** regioni;

c) *identica*;

d) *identica*.

3. *Identico*.

2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

6. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

7. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ART. 3.

(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo).

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

c) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il loro inquadramento;

d) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;

e) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;

f) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

ART. 3.

(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'indicazione dell'impresa **fornitrice** e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

c) **l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;**

d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il **relativo** inquadramento;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

g) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

ART. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo).

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici

h) identica.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 4.

(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo).

Identico.

stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.

4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

ART. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale).

1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi dall'istituto gestore della forma di previdenza obbligatoria al Fondo di cui

ART. 5.

(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale).

1. *Identico.*

2. **I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della**

all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinati, sulla base di apposita evidenza contabile, al finanziamento, anche con il concorso della regione, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.

4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.

previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici.

6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.

ART. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice).

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro tempo

5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. **Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.**

6. *Identico.*

ART. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

raneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore per l'adibizione a mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

ART. 7.

(Diritti sindacali).

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore **occupato in** mansioni superiori.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 7.

(Diritti sindacali).

Identico.

2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

ART. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità).

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per

ART. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità).

Identico.

i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera *b*), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il prov-

vedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

ART. 9.

(Norme previdenziali).

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrare nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, **preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo**, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i

ART. 9.

(Norme previdenziali).

Identico.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ov-

periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

ART. 10.

(Norme sanzionatorie).

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera *f*), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

vero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

ART. 10.

(Norme sanzionatorie).

1. *Identico.*

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera *g*), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. *Identico.*

4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

ART. 11.

(Disposizioni varie).

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può autorizzare società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione, a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'obbligo dell'oggetto sociale esclusivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 11.

(Disposizioni varie).

Identico.

temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.

5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

ART. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato).

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in

ART. 12.

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato).

Identico.

caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto».

ART. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale).

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Gli accordi sindacali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le mede-

ART. 13.

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale).

Identico.

sime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberanti di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

ART. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca).

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di con-

ART. 14.

(Occupazione nel settore della ricerca).

1. *Identico.*

tratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, **tecnologi** e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, **tecnologi** e tecnici di ricerca distaccati.

4. *Identico.*

termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

ART. 15.

(Contratto di formazione e lavoro).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondazioni,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici di ricerca»;

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle aree di cui all'obiettivo n.1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente

5. *Identico.*

ART. 15.

(Contratto di formazione e lavoro).

1. *Identico.*

licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo».

2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **sull'intero territorio nazionale**, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di *handicap*, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

ART. 16.

(*Apprendistato*).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di for-

2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di *handicap*, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. *Identico*.

ART. 16.

(*Apprendistato*).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. **Qualora l'apprendista sia portatore di *handicap* i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di *handicap* impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.**

2. *Identico*.

mazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le iniziative di formazione prevedono un impegno di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione nonché i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse, derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, **preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo.**

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, **comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse, derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

ART. 17.

(Riordino della formazione professionale).

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professio-

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 17.

(Riordino della formazione professionale).

1. *Identico:*

nale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a *stages*, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle predette attività di formazione professionale di base da parte delle regioni e/o delle province, anche in convenzione con enti privati aventi i requisiti di legge;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese **e alle imprese artigiane** e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) *identica*;

c) **svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;**

d) *identica*;

costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e di quelle derivanti, **nell'ambito del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge**, dal contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 5;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato **di cui all'articolo 5, comma 5**, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e di quelle derivanti dal contributo di cui al comma 1 **dell'articolo 5 della presente legge**;

g) *identica*;

specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le competenti Commissioni parlamentari.

h) identica.

2. *Identico.*

3. Per la copertura degli anticipi erogati a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, denominato « Fondo di rotazione per le garanzie fideiussorie ». Tale Fondo è alimentato annualmente da una aliquota percentuale calcolata sui finanziamenti assegnati agli organismi attuativi degli interventi ed allo stesso fanno carico gli eventuali rimborsi dovuti al Fondo sociale europeo ed all'organismo gestore dei relativi cofinanziamenti nazionali. Allo stesso Fondo è assegnato un finanziamento iniziale di lire 10 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al « Fondo per la forma-

zione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo », previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al presente comma.

ART. 18.

(Tirocini formativi e di orientamento).

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazio-

ART. 18.

(Tirocini formativi e di orientamento).

1. *Identico:*

a) *identica;*

ne pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap*, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; **nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico**;

f) *identica*;

g) *identica*;

Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

ART. 19.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno

h) *identica*;

i) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, **purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.**

ART. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).

Identico.

beneficiario di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.

3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,» sono inserite le seguenti: «anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire».

ART. 20.

(Modifica all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991).

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: «Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo».

Soppresso.

ART. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

«12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego».

4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego».

ART. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995).

Identico.

ART. 22.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili).

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di *handicap* e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

5) alla manutenzione del verde pubblico;

6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

7) al miglioramento della rete idrica;

8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;

9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;

10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

ART. 22.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili).

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, **previa intesa con le regioni**, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) *identico*;

10) *identico*;

11) alla tutela degli assetti idrogeologici;

11) *identico*;

12) alle aree protette e ai parchi naturali;

12) *identico*;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

b) *identica*;

c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

c) *identica*;

d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

d) *identica*;

e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

e) *identica*;

f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

f) *identica*;

g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

g) *identica*;

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

2. *Identico*.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. *Identico*.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di fiscalizzazione» sono inserite le seguenti: «di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative» e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.»;

c) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera, così come determinati dall'articolo 1, commi primo e secondo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme re-

ART. 23.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).

Identico.

lative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi.».

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 24.

(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro).

1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,

ART. 24.

(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro).

Identico.

dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle

cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

ART. 25.

(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro).

1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

ART. 26.

(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

ART. 25.

(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro).

Identico.

ART. 26.

(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno).

1. *Identico:*

sente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario, da attuare entro il 31 dicembre 1997, di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, a favore di giovani, di età compresa tra i 21 ed i 32 anni, in cerca di primo impiego, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e determinazione della suddivisione delle risorse, in modo equilibrato, tra i progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, con revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, entro il mese di settembre 1997, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;

b) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;

c) attuazione dei nuovi progetti di lavori di pubblica utilità, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-Città;

d) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che pre-

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

vedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, compreso il lavoro autonomo, nonché i relativi contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti; i progetti dovranno essere attivati entro il 30 settembre 1997;

e) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori ISTAT dell'industria manifatturiera e dei servizi privati alle imprese che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti;

f) determinazione della durata delle borse di lavoro in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese e ai livelli di scolarità dei giovani, con corresponsione di un'indennità economica lorda omnicomprensiva pari al sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato dal citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, erogata ai giovani dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa presso la quale il borsista ha lavorato della corrispondenza delle prestazioni da lui rese a quelle previste, con previsione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate

e) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori **di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche** che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; **la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;**

f) determinazione della durata delle borse di lavoro in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, **escludendo le attività con carattere di stagionalità**, e ai livelli di scolarità dei giovani, con corresponsione **del** sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato dal citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, **erogato** ai giovani dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa **della effettiva partecipazione alle attività previste**, con previsione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di

allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 5, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;

g) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione;

h) le procedure di cui alle lettere che precedono saranno attivate con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma, entro il 30 settembre 1997.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla trasmissione.

3. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.

4. I datori di lavoro, che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti, possono richiedere alle competenti sedi territoriali dell'INPS, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 5, il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo sono preordinati nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998.

cui al comma 5, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;

g) *identica*;

h) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) degli articoli 15, 16 e 19 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

c) dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) degli articoli 15, 16 e **20** valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) *identica*.

c) *identica*.

2. *Identico*.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 142, d'iniziativa
del deputato Calderoli**

ART. 1.

1. L'istituzione di agenzie di lavoro interinale, imprese economiche private fornitrici di manodopera ad altre imprese è libera.

ART. 2.

1. Le agenzie di lavoro interinale:

a) reclutano e selezionano i lavoratori che ad esse si rivolgono;

b) forniscono lavoratori per un tempo determinato ai datori di lavoro che ne facciano richiesta.

ART. 3.

1. I lavoratori possono essere reclutati e selezionati dalle agenzie di lavoro interinale sia tramite assunzione, a tempo pieno o tempo parziale, sia tramite un rapporto di collaborazione esterna di tipo occasionale e non continuativo. Le agenzie hanno facoltà di gestire e coordinare il personale da comandare presso i datori di lavoro anche con contratto a tempo determinato, che può essere rinnovato in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può essere risolto per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sempreché tale recesso sia comunicato in tempo utile.

ART. 4.

1. Le agenzie di lavoro interinale devono essere iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

in un apposito elenco e sono inquadrate, anche ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori dipendenti, nell'albo delle imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

2. Le agenzie di lavoro interinale possono essere costituite anche in forma cooperativa.

3. Dall'atto della costituzione, le agenzie hanno tre mesi di tempo per comunicare la propria esistenza all'Ispettorato regionale del lavoro nella cui competenza territoriale è situata la sede operativa principale ed al sindaco del comune in cui la stessa sede si trova.

ART. 5.

1. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra le agenzie di lavoro interinale e le imprese bisognose di manodopera per un periodo definito di tempo deve essere stipulato per iscritto e deve riportare:

a) l'inquadramento e le mansioni del lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio dell'impiego;

c) i giorni o le ore di durata dell'impiego ed il suo termine;

d) l'orario di lavoro giornaliero;

e) la retribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere all'agenzia di lavoro interinale;

f) le date di pagamento della retribuzione.

2. L'inosservanza della forma scritta determina la nullità del contratto. Tale nullità è dichiarata dal pretore in funzione di giudice del lavoro, competente ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile.

ART. 6.

1. Le agenzie di lavoro interinale:

a) sono tenute a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una

retribuzione oraria non inferiore a quella spettante ai dipendenti con pari qualifica dell'impresa utilizzatrice; tale retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 2103 del codice civile;

b) sono tenute ad assicurare i lavoratori comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; tale assicurazione si deve riferire esclusivamente al periodo lavorativo;

c) sono esonerate dall'obbligo di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e non sono assoggettate all'onere di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 7.

1. Gli amministratori delle agenzie, i direttori generali ed i legali rappresentanti delle agenzie di lavoro interinale non devono aver riportato condanne, né essere stati sottoposti alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

ART. 8.

1. Sono nulle le previgenti clausole dei contratti collettivi nazionali che precludano o ostacolino la conclusione di un contratto concernente lavoratori temporanei ai sensi della presente legge.

ART. 9.

1. Oltre che dalle imprese indicate all'articolo 1, il distacco di propri dipendenti presso altri datori di lavoro può essere liberamente effettuato anche da imprese di altra natura, sempreché sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

ART. 10.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Chiunque utilizzi, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 9, lavoratori forniti da soggetti non abilitati ai sensi della presente legge all'esercizio di fornitura di mere prestazioni di lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire 1 milione per ciascun lavoratore interessato. La stessa pena si applica al soggetto non abilitato che abbia effettuato la fornitura.

N. 501, d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri

ART. 1.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ispettorato regionale del lavoro nella cui competenza territoriale rientra la sede legale del soggetto interessato. La concessione dell'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo su tutto il territorio nazionale.

2. La società che intenda richiedere l'autorizzazione all'ispettorato regionale del lavoro deve presentare una apposita domanda redatta, secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegato un documento che certifichi che la società ha depositato una cauzione di importo minimo di lire duecento milioni sotto forma di fidejussione prestata da un istituto bancario od assicurativo.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti ed all'adempimento dei seguenti obblighi:

a) la società deve essere costituita nella forma di società di capitali o di società cooperativa a responsabilità limitata, italiana o di altro Stato membro della Comunità europea, deve comprendere nella denominazione sociale le parole: «agenzia di lavoro temporaneo» e deve avere la sede legale od una sua filiale o succursale nel territorio dello Stato;

b) la società deve disporre di uffici e di strutture idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera;

c) gli amministratori, i direttori generali ed i dirigenti della società muniti di rappresentanza non devono aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,

n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere o essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

4. L'impresa fornitrice di lavoro temporaneo può iniziare a svolgere la propria attività dal momento in cui ha presentato all'ispettorato regionale del lavoro la domanda di autorizzazione di cui al comma 2. L'ispettorato regionale del lavoro ha l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla richiesta. In caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine l'autorizzazione si considera concessa.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata illimitata e può essere revocata:

a) se la società ha fornito informazioni false al fine di ottenere l'autorizzazione;

b) qualora venga meno uno dei requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 3.

6. La società di cui al comma 4 ha l'obbligo:

a) di comunicare all'ispettorato regionale del lavoro gli spostamenti di sedi, l'apertura di filiali o di succursali, la cessazione dell'attività;

b) di fornire all'ispettorato regionale del lavoro tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa richiesta;

c) di inviare all'ispettorato regionale del lavoro un rapporto annuale, sul numero dei lavoratori, sulla durata dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori sono adibiti, predisposto ai sensi della tabella B allegata alla presente legge.

7. Salvo il deposito minimo di una somma pari a lire duecento milioni, ai sensi del comma 2, dopo due anni di attività la cauzione di cui al medesimo comma 2 deve essere calcolata nella misura del 15 per cento del volume di affari della società nell'anno solare precedente; essa non può, in ogni caso, superare la somma di un miliardo di lire.

8. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo hanno l'obbligo di investire l'uno per cento del ricavato dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo in progetti di formazione professionale. Tali progetti sono finanziati anche dallo Stato, tramite le istituzioni competenti regionalmente, con un contributo pari al 50 per cento del costo totale del progetto.

ART. 2.

(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo).

1. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo obbliga il lavoratore nei confronti dell'impresa fornitrice, a svolgere la propria attività lavorativa, a fronte di un corrispettivo per prestazioni a tempo pieno od a tempo parziale, nell'interesse e sotto la direzione delle imprese utilizzatrici.

2. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta, entro due giorni dal relativo invio presso l'impresa utilizzatrice, e deve contenere le seguenti informazioni:

a) l'inquadramento e le mansioni del lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio dell'impiego;

c) la durata dell'impiego ed il suo termine;

d) l'orario di lavoro;

e) la retribuzione oraria;

f) le prestazioni in caso di lavoro supplementare;

g) le date di pagamento della retribuzione.

3. L'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, non si applica all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; pertanto i predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione ad essa delle citate disposizioni nonché di quelle relative alla disciplina dei licenziamenti.

4. Qualora il contratto di cui al presente articolo abbia durata superiore a quattro mesi, l'impresa fornitrice è tenuta ad inviare una copia del contratto stesso alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente.

5. Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro di cui al presente articolo senza preavviso nelle prime due settimane di lavoro, e con un preavviso calcolato in ragione di una giornata di lavoro per ogni periodo di due settimane mancante alla scadenza del termine negli altri casi.

ART. 3.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e trattamento retributivo).

1. Il prestatore di lavoro è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione del lavoro.

2. Il lavoratore, per la prestazione lavorativa svolta, ha diritto ad un trattamento retributivo e normativo stabilito da apposito contratto collettivo stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e le imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato il predetto contratto collettivo, si

applica, sino alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro specifico, il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici.

3. In caso di interruzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa utilizzatrice prima della scadenza del termine prestabilito, l'impresa fornitrice ha l'obbligo di proporre al lavoratore, entro tre giorni dalla cessazione del lavoro, un nuovo contratto di lavoro, ovvero di versargli un'indennità commisurata alla retribuzione dovuta per una giornata di lavoro per ogni periodo di due settimane mancante alla scadenza del termine inizialmente convenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano durante le prime due settimane di lavoro.

5. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato dall'impresa fornitrice per una sola volta. Della proroga deve essere data immediata comunicazione al lavoratore interessato.

6. Il lavoratore è tenuto a manifestare per iscritto l'eventuale rifiuto non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione dell'assegnazione o della sua proroga, esponendone i motivi. Il rifiuto ingiustificato del lavoratore all'assegnazione od alla proroga, costituisce giusta causa di licenziamento.

ART. 4.

(Norme previdenziali).

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, esclusivamente per il fondo pensioni, per la tubercolosi, per il fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, per maternità ed assistenziali, ovvero per il Servizio sanitario nazionale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la corresponsione diretta degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori in quanto dovuta, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,

n. 88, sono inquadrate nel settore dell'industria manifatturiera.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle società cooperative, limitatamente ai lavoratori impiegati nell'attività di lavoro temporaneo.

ART. 5.

(Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).

1. Il fornitore della manodopera deve concludere con l'impresa utilizzatrice un contratto scritto, entro due giorni dall'invio del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice, nel quale deve indicare:

a) l'inquadramento e le mansioni del lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio dell'impiego;

c) la durata dell'impiego e il suo termine;

d) l'orario di lavoro;

e) la retribuzione oraria;

f) le prestazioni in caso di lavoro supplementare;

g) il costo della fornitura di personale a prestito.

2. Il fornitore della manodopera ha l'obbligo di inviare all'utilizzatore una copia del contratto di lavoro concluso con il lavoratore ai sensi del comma 1.

3. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per la sostituzione di un lavoratore assente;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione od una riduzione di orario di lavoro che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

d) nel settore agricolo limitatamente alle mansioni operaie.

ART. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice).

1. Nei confronti del lavoratore temporaneo l'impresa utilizzatrice è vincolata ai medesimi obblighi di sicurezza e di prevenzione che osserva nei confronti dei propri dipendenti.

2. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di informare il lavoratore temporaneo se le mansioni cui è adibito richiedono una sorveglianza medica speciale, ovvero ad informarlo su eventuali rischi specifici aggravati connessi alle medesime mansioni. Essa è responsabile nei confronti del lavoratore temporaneo per la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore, per stendere un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 2.

4. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto al comma 3, risponde in via esclusiva per le differenze retributive e contributive.

5. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà dell'impresa utilizzatrice e del lavoratore di stipulare tra di loro un contratto di lavoro successivamente al termine della prestazione.

ART. 7.

(Diritti sindacali).

1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2

hanno diritto di costituire proprie rappresentanze sindacali presso l'impresa fornitrice. I contratti collettivi di lavoro prevedono a disciplinare le modalità di esercizio dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, da parte del personale dipendente dalle imprese fornitrici.

2. Il lavoratore temporaneo, per tutta la durata della sua prestazione, ha diritto di esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale ai sensi del comma 1.

3. L'impresa utilizzatrice è obbligata, ogni anno, a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi ed il numero dei lavoratori interessati, secondo lo schema predisposto ai sensi della tabella C allegata alla presente legge.

4. In mancanza delle rappresentanze sindacali la comunicazione di cui al comma 3 deve essere effettuata dalle associazioni di categoria territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

ART. 8.

(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità).

1. L'agenzia per l'impiego può stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 1, della presente legge, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Sulla base della convenzione di cui al comma 1, l'impresa fornitrice di presta-

zioni di lavoro temporaneo può stipulare contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 2 con i lavoratori titolari dell'indennità di mobilità che le vengano avviati, su indicazione dell'agenzia per l'impiego, dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

3. L'impresa fornitrice che assuma i lavoratori titolari dell'indennità di mobilità ai sensi del comma 2 beneficia degli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro per la loro assunzione.

4. I lavoratori assunti dall'impresa fornitrice ai sensi del comma 2 non perdono il diritto all'indennità di mobilità. Essi continuano a goderne nei periodi di non lavoro e per un periodo complessivo corrispondente alla durata residua anche in deroga all'articolo 8, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego competente, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità in caso di ingiustificato rifiuto del lavoratore all'assegnazione per la durata della predetta assegnazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

ART. 9.

(Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nel settore dell'edilizia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, un decreto legislativo diretto a disciplinare, secondo i criteri ed i principi direttivi desumibili dalla presente legge, le prestazioni di lavoro temporaneo nel settore dell'edilizia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve prevedere, in particolare, che nel settore dell'edilizia siano abilitate ad operare esclusivamente le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in qua-

drate come imprese edili e che queste imprese siano tenute all'applicazione dei contratti collettivi del settore.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque eserciti l'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo senza essere munito dall'autorizzazione di cui all'articolo 1 o senza aver presentato, nei sei mesi precedenti, la domanda di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni per ogni lavoratore e con l'arresto fino ad un anno.

2. Chiunque utilizzi lavoratori forniti da soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della presente legge è punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni per ogni lavoratore utilizzato ed è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle prestazioni di lavoro di cui abbia usufruito.

3. A chiunque utilizzi lavoratori ai sensi della presente legge e violi i divieti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a lire quarantamila per ogni ora di lavoro effettivamente prestata e comunque non inferiore a lire un milione per ciascun lavoratore interessato. A chiunque utilizzi lavoratori ai sensi della presente legge e violi i divieti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d)*, è punito con l'ammenda di lire quarantamila per ogni ora di lavoro effettivamente prestata e comunque non inferiore a lire un milione per ciascun lavoratore interessato. La stessa sanzione è applicata all'impresa fornitrice delle prestazioni nel caso di violazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *d)*. La violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d)* è altresì causa di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro.

4. Al fornitore ed all'utilizzatore di lavoro temporaneo che stipolino un contratto privo dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione ammi-

nistrativa del pagamento di una somma di lire un milione per ogni lavoratore impiegato.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, della presente legge, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

6. In caso di violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il rapporto per le violazioni amministrative è presentato all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e gli importi relativi sono versati all'ufficio ammende presso l'ufficio del registro territorialmente competente.

ART. 11.

(Norme finali).

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Sono nulle le clausole presenti nei contratti collettivi che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto tra l'impresa utilizzatrice e quella fornitrice per l'utilizzo di lavoratori temporanei ai sensi della presente legge.

3. La presente legge non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui all'articolo 1, che distacchino i propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere liberamente effettuato sempre che sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

4. Ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge non si applica il disposto di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

TABELLA A.
(V. articolo 1, comma 2)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

Spett.le
ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO DI
.....

La sottoscritta

Ragione sociale (1)
.....
Sede legale
Sede operativa
Telefono Telefax
Partita IVA Capitale sociale
Iscrizione CCIAA di N. dal
Legali rappresentanti e loro qualifica (2)
.....
.....
.....
.....

richiede l'autorizzazione a svolgere l'attività di «agenzia di lavoro temporaneo» ed in proposito allega:

- a) certificato della CCIAA;
- b) copia fidejussione di lire 200.000.000 (lire duecentomilioni) prestata da in data, a favore dell'ispettorato regionale del lavoro di a titolo di cauzione;

(1) Articolo 1, comma 3, lettera a): la società deve essere costituita nella forma di società di capitali o società cooperativa a responsabilità limitata italiana o di altro Stato membro della Comunità europea, deve comprendere nella denominazione sociale le parole: «agenzia di lavoro temporaneo» e deve avere la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato italiano.

(2) Articolo 1, comma 3, lettera c): gli amministratori, i direttori generali ed i dirigenti muniti di rappresentanza non devono aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere o essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

c) certificato penale degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza della scrivente:

- Signor
certificato penale rilasciato il da
- Signor
certificato penale rilasciato il da
- Signor
certificato penale rilasciato il da

La sottoscritta, ottenuta l'autorizzazione, si impegna a:

- 1) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali e delle succursali, la cessazione dell'attività;
- 2) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa richieste;
- 3) inviare all'ispettorato regionale del lavoro un rapporto annuale, mediante apposito modulo, sul numero dei lavoratori, sulla durata dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori sono adibiti;
- 4) adeguare, trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione, il valore della fidejussione al 15 per cento (quindici per cento) del volume d'affari della società riferito all'anno solare precedente, sino all'importo massimo di un miliardo.

In fede.

Timbro e firma

Data

L'ispettorato regionale del lavoro di
ai sensi dell'articolo 1, vista la presente richiesta ed i relativi allegati,
rilascia

AUTORIZZAZIONE

ad esercitare l'attività di « agenzia di lavoro temporaneo » alla società:

Ragione sociale

Indirizzo

a decorrere dal

Il Capo dell'ispettorato
regionale del lavoro

Data

TABELLA B.
(V. articolo 1, comma 6)

RAPPORTO SUI LAVORATORI TEMPORANEI
OCCUPATI NELL'ANNO

Spett.le

ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO DI

La sottoscritta società, con sede in
via agenzia di lavoro temporaneo, in pos-
sesso di autorizzazione rilasciata dall'ispettorato regionale del lavoro
di in data
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), comunica che nel periodo
1° gennaio 19... - 31 dicembre 19... sono stati occupati su tutto il
territorio nazionale:

N. lavoratori	N. giornate	Mansioni
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

In fede.

Timbro e firma

Data

TABELLA C.
(V. articolo 7, comma 3)

COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
TEMPORANEO STIPULATI NELL'ANNO

Spett.le

Rappresentanza sindacale unitaria
Sede

La sottoscritta società, con sede in
via comunica di aver stipulato contratti
di lavoro temporaneo con agenzie di lavoro temporaneo autorizzate ed,
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, precisa quanto segue:

Periodo	01/01/19.... - 31/12/19....
Contratti di lavoro temporaneo stipulati	N.
Lavoratori impiegati	N.
Durata dei contratti:	
meno di 15 giorni lavorativi	N.
da 16 a 30 giorni lavorativi	N.
da 31 a 60 giorni lavorativi	N.
da 61 a 90 giorni lavorativi	N.
oltre 90 giorni lavorativi	N.

In fede.

Timbro e firma

Data

**N. 728, d'iniziativa dei deputati
Martinat ed altri****ART. 1.**

1. I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda hanno l'obbligo di frequentare corsi di riqualificazione o di specializzazione.

2. I corsi di cui al comma 1 sono indetti dall'azienda per tutti o parte dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali.

3. All'onere relativo a tali corsi lo Stato partecipa con un proprio contributo, nella misura del 50 per cento.

4. La mancata frequenza o la irregolare presenza ai corsi di riqualificazione o di specializzazione, quando non siano determinate da accertate cause di forza maggiore, comporta per l'interessato la perdita dei benefici della cassa integrazione salariale straordinaria, e la conservazione dei soli benefici relativi alla cassa integrazione ordinaria.

5. Nel caso di persistente mancata frequenza di un ulteriore corso di riqualificazione o di specializzazione, l'interessato perde ogni diritto nei confronti della cassa integrazione salariale.

ART. 2.

1. I lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, quando non risultano impegnati nei corsi di riqualificazione o specializzazione indetti dall'azienda o in quelli previsti dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164, possono essere impiegati dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle province e dai comuni per la esecuzione di lavori di pubblico interesse.

2. L'autorizzazione per l'impiego della manodopera in cassa integrazione salariale è concessa dal prefetto, sentiti l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, e le organizzazioni sindacali.

3. L'autorizzazione del prefetto vale per i lavoratori in cassa integrazione residenti

nella provincia e per i lavori da effettuare nell'ambito della provincia stessa.

ART. 3.

1. Il lavoratore in cassa integrazione impiegato in lavori di pubblica utilità riceve, dagli enti di cui all'articolo 2, una retribuzione pari alla differenza fra quanto erogato dalla cassa integrazione guadagni e l'ammontare dell'ultima retribuzione percepita dall'azienda, oppure pari alla differenza fra l'erogazione della cassa integrazione e la retribuzione tabellare relativa al lavoro che è chiamato a prestare, quando questa sia superiore all'ammontare dell'ultima retribuzione percepita.

ART. 4.

1. Al lavoratore chiamato a prestare la propria opera in lavori di pubblica utilità deve essere assegnato un lavoro quanto più possibile affine alla sua qualifica professionale.

2. In caso di controversia decide l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro otto giorni dalla presentazione, da parte del lavoratore, della richiesta di risoluzione della vertenza.

3. La richiesta deve essere comunicata dal lavoratore con lettera raccomandata o consegnata a mano all'ente datore di lavoro.

4. Nel periodo necessario per la risoluzione della vertenza il lavoratore non è esonerato dal nuovo lavoro.

ART. 5.

1. Il lavoratore che non accetta il nuovo lavoro o che si assenta per cause di non comprovata forza maggiore perde il diritto a godere del trattamento della cassa integrazione guadagni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene emanata la decisione.

2. La decisione della controversia, su denuncia del datore di lavoro, è presa dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sentite le parti, che possono essere rappresentate o assistite nel corso della vertenza.

3. La decisione deve essere presa entro quindici giorni dalla prima audizione e viene subito comunicata, a cura del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**N. 1334, d'iniziativa dei deputati
Vozza ed altri**

ART. 1.

(Lista di disponibilità).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni siti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti dell'Unione europea, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, istituiscono una lista speciale di disponibilità, di seguito denominata « lista ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce con proprio decreto le modalità ed i termini per l'emanazione dei bandi e la presentazione delle domande d'iscrizione alla lista.

3. Possono iscriversi nella lista tutti i cittadini residenti nei comuni di cui al comma 1, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, che si dichiarino disponibili a svolgere lavori socialmente utili per gli enti locali e per la pubblica amministrazione. Fermo restando il periodo di permanenza di cui al comma 4, in nessun caso gli iscritti possono superare i trentacinque anni di età. All'atto dell'iscrizione, il soggetto dichiara di conoscere ed accettare le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3.

4. Il periodo di permanenza di ogni soggetto nella lista ha la durata massima di tre anni e non comporta l'esclusione dalle liste di collocamento ordinario.

5. Al fine di consentire l'attivazione dei lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 500 miliardi per l'anno 1997, 1.000 miliardi per l'anno 1998 e 1.300 miliardi per l'anno 1999.

ART. 2.

(Assegno di disponibilità).

1. Agli iscritti nella lista è riconosciuto, dopo un anno di iscrizione, un assegno di disponibilità, erogato direttamente dall'ente locale, pari alla somma di lire 360.000 nette mensili.

2. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui al comma 3, nonché alla chiamata lavorativa di cui all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto all'indennità di cui al presente articolo.

3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare a corsi di formazione professionale organizzati dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione, propedeutici alla partecipazione alle attività socialmente utili.

4. Non hanno diritto all'indennità coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità o il trattamento di cassa integrazione guadagni.

ART. 3.

(Assegno di partecipazione alle attività socialmente utili).

1. Agli iscritti alla lista di cui all'articolo 1 che partecipino alle attività di cui all'articolo 4, è riconosciuta, per la durata dell'attività, un'indennità di partecipazione erogata direttamente dall'ente locale, pari a lire 7.500 orarie ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui al comma 3, nonché alla chiamata lavorativa di cui all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto all'indennità di cui al presente articolo.

3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare a corsi di formazione professionale promossi ed organizzati dagli enti locali.

4. L'assegno di partecipazione alle attività socialmente utili non è cumulabile con l'assegno di disponibilità di cui all'articolo 2, con l'indennità di disoccupazione ordinaria, con l'indennità di mobilità o con il trattamento di cassa integrazione guadagni.

5. La partecipazione alle attività di formazione o ai lavori socialmente utili, in deroga all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è di durata complessiva non superiore a centoventi ore mensili. I progetti di formazione e di lavori socialmente utili sono promossi dalla giunta comunale, anche con l'intervento di altri enti della pubblica amministrazione, delle associazioni culturali e sociali operanti sul territorio, degli operatori economici e dei servizi scolastici e formativi.

ART. 4.

(Attività per gli enti locali).

1. Gli enti locali e territoriali e la pubblica amministrazione, anche in deroga alle vigenti norme sul collocamento della manodopera, possono chiedere, indicando i nominativi, l'impiego degli iscritti nella lista per:

- a) lavori socialmente utili;
- b) periodi lavorativi non superiori a tre mesi;
- c) lavori saltuari gratuiti per periodi non superiori a dieci giorni.

2. Gli enti locali possono promuovere progetti per le attività di cui al comma 1 anche mediante accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e la costituzione di consorzi, a norma dell'articolo 25 della medesima legge n. 142 del 1990.

3. La partecipazione alle attività di cui al presente articolo, non comporta in nessun caso impegno all'assunzione dei lavoratori.

4. I progetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono sottoposti alla commissione regionale per l'impiego, che è tenuta ad esaminare ed approvare il progetto entro venti giorni, decorsi inutilmente i quali il medesimo si intende approvato.

5. Le regioni possono partecipare ad accordi di programma con altri enti locali ed amministrazioni pubbliche, che definiscano interventi per il sostegno allo sviluppo di aree caratterizzate da particolare squilibrio economico-sociale, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi della GEPI Spa e della Società per l'imprenditorialità giovanile costituita ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché delle società miste operanti nell'ambito degli interventi di reindustrializzazione e di recupero del territorio. Nel caso di accordi di programma che prevedono la partecipazione delle regioni il contributo dello Stato per le spese connesse all'attivazione dei progetti è erogato fino ad un limite del 70 per cento.

ART. 5.

(Lavori socialmente utili).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate alla promozione di progetti di lavori socialmente utili possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'Agenzia per l'impiego.

3. I comuni od i consorzi di comuni possono promuovere progetti per lavori socialmente utili anche attraverso la formazione di consorzi o società, con capitale misto, con la partecipazione di imprese, operanti anche in forma cooperativa nell'ambito dell'economia sociale.

4. Le amministrazioni pubbliche possono promuovere con gli enti locali pro-

getti di lavori socialmente utili nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento per l'impiego di soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Le amministrazioni pubbliche nella definizione degli interventi promossi in collaborazione con gli enti locali assolvono alla funzione di tutoraggio e di formazione dei soggetti impegnati nell'attività.

ART. 6.

(Tirocinio formativo).

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, nei comuni siti nei territori di cui ai citati obiettivi 1, 2 e 5b, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

- a) università;
- b) provveditorati agli studi;
- c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;

g) organizzazioni di impresa e ordini professionali.

3. I soggetti promotori di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1,

previa verifica di idoneità alla mansione, per un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti di tirocinio pratico e di esperienza non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori di cui al comma 2 sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, in attesa di occupazione e che non usufruiscano di indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione, di redditi derivanti da prestazioni lavorative o da borse di studio, percepiscono un assegno di formazione il cui ammontare è pari all'assegno di partecipazione alle attività socialmente utili di cui all'articolo 3

per la durata del tirocinio formativo, che non può essere superiore ai sei mesi, ripetibili per ulteriori sei mesi nell'ambito di un ulteriore progetto formativo.

7. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali, aggiuntivo rispetto alle forme di fiscalizzazione e di sgravio esistenti, nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

8. I soggetti che abbiano effettuato esperienze di tirocinio formativo ai sensi del presente articolo possono essere assunti con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro.

ART. 7.

(Credito di avviamento al lavoro).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce con proprio decreto il credito di avviamento al lavoro. Nel decreto sono indicate le modalità di richiesta, di erogazione, e di restituzione del credito.

2. Possono usufruire del credito di avviamento al lavoro i cittadini di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, residenti nei comuni siti nei territori di cui ai citati obiettivi 1, 2 e 5b, che avviano per la prima volta attività di lavoro autonomo, anche in forma di ditta individuale, nei settori della manutenzione, della distribuzione, del turismo, dell'artigianato, dei servizi, dello *sport* nonché nell'ambito del terziario, della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, della salvaguardia e manutenzione dei beni ambientali e nelle attività socio-assistenziali di servizio alla persona. Non hanno diritto al beneficio di cui al presente articolo coloro che percepiscono l'assegno di cui all'articolo 2 o che si trovino in tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono concesse, quali credito di avviamento, le seguenti agevolazioni:

a) fino a 30 milioni a fondo perduto per l'acquisto, documentato, di attrezzatura;

b) fino a 20 milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie sull'investimento;

c) fino a 10 milioni a fondo perduto per le spese di esercizio sostenute nel primo biennio di attività.

4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce una convenzione con uno o più istituti di credito al fine dell'erogazione del credito di avviamento.

ART. 8.

(Misure straordinarie per la promozione del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno).

1. Al fine di favorire la diffusione di forme di lavoro in cooperativa, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di seguito denominati « Fondi », possono erogare crediti di avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

2. I Fondi partecipano alle nuove cooperative, destinatarie del credito di avviamento al lavoro, in qualità di socio sovventore.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1995 e 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1996, 2.800 miliardi per l'anno

1997 e 4.600 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dei capitoli delle categorie seconda, quarta, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e relative

proiezioni per gli anni 1997 e 1998, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria; sono ridotte, in pari misura, le relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 1380, d'iniziativa dei deputati
Bolognesi ed altri**

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL'ANFO

ART. 1.

(Istituzione dell'ANFO).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la formazione e l'occupazione (ANFO), ente autonomo soggetto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il compito di programmare, promuovere e coordinare tra le regioni le politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

2. L'ANFO è un organo collegiale composto dal presidente e dal comitato direttivo costituito da dieci membri.

3. Il presidente è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni.

4. Quattro membri del comitato direttivo sono designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni. Gli altri sei membri del comitato sono designati, in numero eguale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Il presidente e i membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto del lavoro e delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

6. Il presidente e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né ricoprire cariche elettive.

7. Per tutta la durata dell'incarico al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la re-

tribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri del comitato direttivo compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.

ART. 2.

(Organizzazione dell'ANFO).

1. L'ANFO, per lo svolgimento dei propri compiti operativi, si avvale di apposite strutture costituite, in ogni regione, presso il servizio regionale per la formazione e l'impiego.

2. Alle dipendenze dell'ANFO è posto un ufficio centrale, con sede in Roma, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

3. Le spese di funzionamento dell'ufficio centrale dell'ANFO sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le regioni provvedono, con propria legge, alla dotazione e al funzionamento delle strutture regionali dell'ANFO, stanziando a tale scopo appositi fondi nei propri bilanci.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio centrale dell'ANFO, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle imprese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e su parere conforme all'ANFO.

CAPO II

LAVORI SOCIALMENTE UTILI
E IMPRESE SOCIALI

ART. 3.

*(Progetti di lavori
socialmente utili).*

1. L'ANFO ha il compito di predisporre piani di lavori socialmente utili a livello nazionale, regionale e locale, d'intesa con le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e i datori di lavoro privati individuati secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi del supporto tecnico-professionale delle agenzie per l'impiego.

2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che attivano i progetti di lavoro socialmente utili, i contratti collettivi di comparto possono prevedere un aumento dello stanziamento per il fondo di incentivazione collettiva, nella misura del 30 per cento, da destinare in favore dei dipendenti pubblici che partecipano alla preparazione e all'esecuzione dei progetti medesimi.

3. Per lavori socialmente utili si intendono, in particolare, quelli rivolti:

a) ai servizi alla persona: in particolare con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, agli handicappati e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

b) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

c) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

d) alla raccolta differenziata ed alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

e) alla manutenzione del verde pubblico;

f) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

g) al miglioramento della rete idrica;

h) all'adeguamento e al perfezionamento del sistema dei trasporti.

ART. 4.

*(Condizioni di accesso ai lavori
socialmente utili).*

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili:

a) i lavoratori sospesi dal lavoro aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

c) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi e albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

d) le categorie di lavoratori determinate mediante delibera della commissione regionale per l'impiego.

2. Le strutture periferiche dell'ANFO curano la formazione e l'aggiornamento delle liste dei soggetti aventi titolo a partecipare ai lavori socialmente utili, attenendosi alle direttive delle commissioni regionali per l'impiego rispettivamente competenti.

3. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 che usufruiscono di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito sono tenuti a prestare la propria opera nei lavori socialmente utili e in caso di rifiuto ingiustificato non hanno diritto a percepire il relativo trattamento.

4. I soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 1, in caso di rifiuto ingiustificato di essere adibiti a lavori socialmente utili, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

5. La perdita dei benefici di cui ai commi 3 e 4 non può essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di cinquanta chilometri da quello di residenza del lavoratore.

ART. 5.

(Assegnazione dei lavoratori).

1. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo criteri dettati dalla commissione regionale per l'impiego per i progetti ad ambito regionale, e dalla commissione centrale per l'impiego per quelli che coinvolgono più regioni.

2. Per l'assegnazione dei lavoratori deve essere tenuto conto della loro capacità professionale quale risulta dalla qualifica soggettiva e dalle esperienze di lavoro maturate.

ART. 6.

(Disciplina dei lavori socialmente utili).

1. L'utilizzazione dei lavoratori ai sensi della presente legge non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Essa non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità o di disoccupazione, né comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.

2. Ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e gli articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Durante l'esecuzione dei lavori socialmente utili i lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni relative all'organizzazione del lavoro e alla disciplina im-

partite dal soggetto gestore del relativo piano.

4. I lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili devono essere tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali, mediante la costituzione di forme assicurative a carico del soggetto gestore. Tali forme assicurative devono essere conformi agli schemi predisposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

(Trattamento economico e durata dell'impiego nei lavori socialmente utili).

1. Ai lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili è corrisposta un'indennità, secondo tabelle, diversificate per livelli di professionalità e settori operativi, emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accordo tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi lavoratori spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. Per i lavoratori aventi titolo all'indennità di mobilità o al trattamento di integrazione salariale, l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a tale importo.

3. In ogni caso se l'adibizione al lavoro non eccede le trenta ore settimanali, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in godimento o previsto per la corrispondente qualifica e anzianità.

4. La durata dell'utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può eccedere il periodo in cui si avrebbe diritto al trattamento previdenziale o, per i lavoratori che non percepiscono alcun trattamento, i dodici mesi. Il riutilizzo dei

lavoratori già impiegati è consentito dopo almeno dieci mesi dalla cessazione della prima utilizzazione.

ART. 8.

(Tutela previdenziale).

1. Ai lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili aventi diritto all'indennità di mobilità o al trattamento straordinario di integrazione salariale, si applica l'articolo 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori che non hanno diritto a tale indennità il periodo di utilizzazione nei lavori socialmente utili rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

ART. 9.

(Collocamento e assunzione).

1. Al fine di promuovere l'occupazione dei soggetti adibiti ai lavori socialmente utili, ad essi si applicano i trattamenti e i benefici previsti dalla legislazione vigente per il collocamento e l'assunzione dei lavoratori in mobilità.

ART. 10.

(Finanziamento).

1. I progetti di lavori socialmente utili sono finanziati dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il fondo è incrementato attraverso un contributo sociale obbligatorio dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai datori di lavoro privati e dalle amministrazioni ed enti pubblici, secondo un'aliquota contributiva stabilita nella misura dello 0,16 per cento. Il 65 per cento delle risorse del suddetto fondo deve essere impegnato per il finanziamento di progetti dislocati nelle aree individuate ai sensi

dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

ART. 11.

(Imprese sociali).

1. L'ANFO, operando in stretto collegamento con la società per l'imprenditorialità giovanile, costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, promuove, nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, la costituzione di imprese, anche sotto forma di società miste tra soggetti privati e gli enti locali, destinate ad operare nelle attività sociali indicate nell'articolo 3, comma 3, della presente legge, e la cui manodopera sia costituita per almeno il 50 per cento da soggetti adibiti ai lavori socialmente utili.

2. Alle imprese costituite ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il triennio 1996-1998.

CAPO III

INIZIATIVE IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12.

*(Informazione e orientamento
professionale).*

1. L'ANFO promuove, d'intesa con gli enti regionali per la formazione e l'impiego, e avvalendosi del supporto tecnico dell'agenzia per l'impiego, la realizzazione di servizi di informazione e orientamento sul mercato del lavoro diretti a favorire

l'occupazione, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4, anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo.

ART. 13.

(Corsi di riqualificazione professionale e formazione continua).

1. L'ANFO propone alle regioni l'organizzazione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale finalizzati ad agevolare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e di quelli che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la realizzazione di progetti di formazione continua rivolti ai soggetti privi di occupazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4.

ART. 14.

(Misure per l'inserimento professionale dei giovani).

1. L'ANFO promuove, nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, la stipula di convenzioni tra gli enti regionali per la formazione e l'impiego e i datori di lavoro anche per il tramite delle proprie associazioni sindacali o ordini professionali e, per le pubbliche amministrazioni, dell'Agenzia di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate da parte di giovani privi di occupazione, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni. Le convenzioni devono prevedere che l'esperienza lavorativa sia accompagnata da un'adeguata formazione professionale da svolgere d'intesa con le regioni interessate e devono conformarsi a quanto stabilito dall'ANFO relativamente al numero dei giovani da utilizzare in rapporto ai dipendenti del sog-

getto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.

2. La prestazione lavorativa non può superare le cento ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. I criteri di assegnazione, la disciplina del rapporto, il sussidio per lo svolgimento delle sole attività lavorative e i trattamenti e i benefici per il collocamento dei giovani sono regolati, rispettivamente, dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9.

3. La metà del costo del sussidio è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione di cui al comma 1. Per le ore impiegate in attività formative può essere corrisposta una indennità ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, statali e comunitarie.

ART. 15.

(Finanziamento delle iniziative).

1. Le attività di cui agli articoli 12 e 13 sono finanziate con apposito stanziamento di lire 10 miliardi a favore del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Al finanziamento delle misure di cui all'articolo 14 si provvede con una quota non inferiore al 25 per cento del fondo di cui all'articolo 10.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11 e 15, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, i fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 1684, d'iniziativa dei deputati
Prestigiacomo ed altri****ART. 1.**

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di iscrizione delle imprese che esercitano l'attività di forniture di mere prestazioni di lavoro in un apposito registro, nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal medesimo registro.

2. Le imprese, anche in forma cooperativa, iscritte nel registro di cui al comma 1 possono effettuare il distacco o il comando temporaneo di manodopera a favore di datori di lavoro privati o pubblici.

ART. 2.

1. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore deve essere stipulato per iscritto. L'inosservanza della forma scritta determina la nullità del contratto.

2. La nullità del contratto di cui al comma 1 è dichiarata dal pretore in funzione di giudice del lavoro, competente ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile.

ART. 3.

1. Le imprese di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di assumere il personale da comandare presso i datori di lavoro di cui all'articolo 4 con contratto a tempo determinato, rinnovabile anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può essere risolto per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sempreché tale recesso sia comunicato in tempo utile.

2. Le imprese fornitrici, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori dipendenti, sono inquadrate nel settore industriale e non possono essere iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

ART. 4.

1. Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori comandati in esecuzione del contratto di cui all'articolo 2 può adibirli ad attività volte a soddisfare esigenze di carattere temporaneo anche ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dalla normativa contrattuale in tema di prestazioni di lavoro a tempo determinato; può, inoltre, utilizzarli per le attività a tempo parziale.

ART. 5.

1. L'impresa fornitrice di cui all'articolo 1:

a) è tenuta a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice con pari qualifica, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile; tale retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 2103 del codice civile;

b) è tenuta ad assicurare i lavoratori comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) ove rientri nel campo di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sulle assunzioni obbligatorie, può richiedere l'esonero totale dall'obbligo; in ogni caso, l'impresa non è assoggettata all'onere di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 6.

1. Sono nulle le previgenti clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto concernente lavoratori temporanei ai sensi della presente legge.

ART. 7.

1. La presente legge non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui all'articolo 1, che distacchino propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere liberamente effettuato sempreché sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, un decreto legislativo diretto a disciplinare, secondo i criteri ed i princìpi direttivi desumibili dalla presente legge, le prestazioni di lavoro temporaneo degli operai nel settore dell'edilizia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve prevedere, in particolare, che nel settore dell'edilizia:

a) siano abilitate ad operare esclusivamente imprese fornitrici inquadrare come imprese edili e che queste imprese

siano tenute all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) presso le imprese utilizzatrici il numero di lavoratori assegnati dalle imprese fornitrici di cui alla lettera a) non possa superare una determinata percentuale dell'organico aziendale;

c) i dipendenti delle imprese fornitrici di cui alla lettera a) abbiano diritto al trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, per la durata della loro assegnazione alle imprese utilizzatrici e quando il predetto trattamento sia da queste ultime richiesto a favore dei propri dipendenti;

d) nel caso di disdetta del contratto, i dipendenti delle imprese fornitrici di cui alla lettera a) abbiano diritto, ricorrendo i presupposti di anzianità di lavoro e contributiva, al trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

ART. 9.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Chiunque utilizzi, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 7, lavoratori forniti da soggetti non abilitati ai sensi della presente legge all'esercizio dell'attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire 3 milioni per ciascun lavoratore interessato. La stessa pena si applica al soggetto non abilitato che abbia effettuato la fornitura.

**N. 1955, d'iniziativa dei deputati
Rodeghiero ed altri****ART. 1.**

1. A decorrere dal periodo 1996-1997 tutti i giovani che hanno adempiuto alla frequenza obbligatoria di otto anni nell'ambito dell'istruzione inferiore, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, e decidono di non proseguire gli studi nella scuola media superiore, sono obbligati, per almeno tre anni, a frequentare un'attività regionale di formazione professionale per ottenere la loro prima qualifica ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 2.

1. In conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 1 della presente legge, l'attività obbligatoria riguardante la formazione professionale non rientra più nei programmi pluriennali e nei piani annuali di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Sono soppressi, per quanto riguarda l'attività di formazione professionale giovanile, i vincoli di qualsiasi natura, didattica, amministrativa ed organizzativa, previsti dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo per la modifica della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo i seguenti principi e criteri direttivi finalizzati al conseguimento di:

a) un sistema di formazione giovanile che garantisca:

1) l'organizzazione didattica e amministrativa dei centri, i metodi di reclu-

tamento ed aggiornamento del personale, le responsabilità riguardanti le imprese pubbliche e private di qualsiasi natura;

2) un ciclo triennale a tempo pieno che consenta sia l'entrata nel mondo del lavoro che l'eventuale passaggio verso la scuola media superiore;

3) un ciclo triennale di apprendistato, organizzato su base semestrale e da svolgere per il 40 per cento in un centro di formazione e per il 60 per cento in una azienda;

4) un periodo di formazione professionale, superiore a tre anni, che si concluda con il rilascio di un attestato della professionalità o della qualifica acquisite, rivolto a soggetti handicappati certificati o non certificati, ma con riconoscimento delle unità sanitarie locali e già aventi diritto ad interventi di carattere pubblico, a soggetti con gravi carenze di apprendimento, ritardati e con disturbi del comportamento o con certificazione di invalidità inferiore al 45 per cento. Per tali soggetti:

4.1) deve essere previsto l'obbligo di frequenza di un ciclo formativo triennale, seguito da un periodo massimo di due anni di formazione-lavoro che preveda la continuità del processo formativo in azienda, con adattamento al posto di lavoro assistito dal centro di formazione di provenienza e con personale opportunamente preparato;

4.2) durante il percorso di formazione lavoro si devono garantire le facilitazioni per un sostegno sociale e a carico dell'impresa, un salario di adattamento o una borsa di studio-lavoro che deve variare nel tempo sulla base dell'accertamento delle capacità acquisite;

4.3) le strutture di formazione professionale devono essere inserite tra gli enti ai quali non si applicano le norme concernenti le quote di riserva previste dalle leggi vigenti;

5) l'organizzazione didattica e amministrativa, dei cicli successivi alla prima

qualifica o al conseguimento del diploma di scuola media superiore. L'ultimo anno della formazione giovanile potrà essere frequentato in classi speciali finalizzate al passaggio alle scuole medie superiori con modalità, contenuti e prove di esame stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi della lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 485, al fine di rispettare la coerenza tra la formazione professionale ed il sistema scolastico generale della pubblica istruzione. Analoga procedura è stabilita per il passaggio dai primi anni della scuola media superiore ai vari tipi di corso della formazione professionale giovanile;

b) la promozione professionale di lavoratori in imprese funzionanti a regime;

c) la riqualificazione dei lavoratori in corso di riconversione;

d) interventi a favore degli invalidi e degli handicappati adulti in relazione alle leggi vigenti per tali soggetti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 i centri di formazione professionale giovanili gestiti direttamente dalle regioni o convenzionati, esercitano le attività attualmente svolte dai vari istituti, dai corsi regionali, dai corsi per gli apprendisti e dai corsi per gli handicappati.

**N. 2354, d'iniziativa
del deputato Cascio****ART. 1.**

1. La presente legge disciplina un intervento pubblico straordinario di durata triennale, volto a favorire il recupero o il completamento di percorsi scolastici e formativi da parte dei giovani in attesa di prima occupazione.

ART. 2.

1. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento ordinario dei comuni tra i lavoratori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, in cerca di prima occupazione e che, alla medesima data, siano residenti nello Stato italiano ed in età compresa tra i sedici ed i trenta anni, hanno diritto a percepire, per un triennio, un assegno di sostegno e formazione.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge o fino all'anno precedente, risultino iscritti negli elenchi o albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e negli albi dei professionisti.

3. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in lire 6 milioni annue, da corrispondere in dodici mensilità, ed è aggiornata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 3.

1. L'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 2 è subordinata alla presenta-

zione, da parte dell'avente diritto, di una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) titolo di studio conseguito ed, eventualmente, ultimo anno del corso di studi intrapreso, con l'indicazione della data e dei motivi di abbandono;

b) corsi extrascolastici o post-scolastici, di formazione professionale o di specializzazione, frequentati e, in generale, tipo di professionalità eventualmente acquisita;

c) reddito percepito dall'interessato e dal nucleo familiare di appartenenza e dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente;

d) attività di recupero scolastico o di formazione professionale cui l'interessato intenderebbe di preferenza essere avviato.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna ad accettare l'impiego nelle attività di cui agli articoli 7 e 8, nonché da una attestazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'interessato dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita, autonoma o dipendente, e di non godere di alcuna indennità o di assegni secondo quanto previsto all'articolo 11.

ART. 4.

1. Per gli aventi diritto all'assegno di sostegno e formazione di cui all'articolo 2, che non abbiano conseguito il diploma della scuola dell'obbligo, l'iscrizione e la frequenza ai corsi di recupero istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *c*), è condizione per beneficiare dell'assegno medesimo.

2. La frequenza ai corsi di cui al comma 1 da parte di giovani in età compresa tra i sedici e i diciotto anni dà loro diritto alla percezione dell'assegno di cui all'articolo 2

per l'intera durata del corso medesimo, anche nel caso in cui il giovane, pur in possesso degli altri requisiti previsti dalla presente legge, non abbia ancora maturato il biennio di iscrizione nelle liste di collocamento.

ART. 5.

1. Un assegno di sostegno, secondo le modalità di cui al presente articolo, è corrisposto a beneficio dei giovani di età non superiore ai quindici anni che riprendono la frequenza di uno dei corsi della scuola dell'obbligo presso istituti scolastici pubblici, dopo averla abbandonata da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 coloro che:

a) siano residenti in Italia, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio;

b) appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo non sia superiore a lire 6 milioni; il reddito complessivo annuo è formato dal reddito imponibile a fini dell'IRPEF e da redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. L'attestazione del reddito è resa con dichiarazione di tutti i componenti del nucleo familiare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'assegno di cui al comma 1 è determinato nella misura di lire 100 mila, mensili ed è corrisposto per i mesi di effettiva frequenza dei corsi scolastici e per un triennio scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una breve relazione del capo dell'istituto da ultimo frequentato, concernente l'andamento scolastico del ra-

gazzo prima dell'abbandono, la possibilità di un proficuo recupero e, ove possibile, l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'abbandono.

5. Nel caso di più beneficiari appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi la misura dell'assegno di cui al comma 1 è ridotta a lire 70 mila.

6. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è delegata dalle regioni alle province.

ART. 6.

1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego ricevono le domande di cui all'articolo 3 e curano la compilazione delle liste degli aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 2 nonché la trasmissione delle medesime liste alla commissione regionale per l'impiego.

2. Le liste dei percettori dell'assegno di cui all'articolo 2, da utilizzare ai fini dell'avviamento alle attività formative e ai corsi di recupero di cui all'articolo 7, ovvero alle attività lavorative di cui all'articolo 8, sono compilate su base circoscrizionale e nel rispetto dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'avviamento al lavoro.

ART. 7.

1. La commissione regionale per l'impiego, avvalendosi dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e comunque del personale competente in servizio presso gli uffici centrali dell'amministrazione regionale del lavoro, cura l'analisi delle domande pervenute al fine di raggruppare gli aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 2 in grandi categorie, in relazione ai *curricula* d'istruzione e di formazione posseduti ed alle preferenze manifestate in accordo a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Tenuto conto dei dati di cui al comma 1, la commissione regionale per

l'impiego, avvalendosi dell'agenzia regionale per l'impiego e, ove esistenti, di strutture regionali competenti in materia:

a) predispone programmi formativi a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 2, da attuare mediante l'istituzione di corsi decentrati di formazione professionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) predispone programmi formativi da realizzare mediante periodi di formazione in azienda e stipula conseguentemente convenzioni con imprese o gruppi di imprese operanti in Italia, anche per il tramite delle corrispondenti associazioni sindacali. Le convenzioni sono stipulate in conformità a quanto previsto nell'articolo 8;

c) predispone, d'intesa con gli organi scolastici competenti, programmi concernenti interventi regionali di supporto per i corsi statali di recupero della scuola dell'obbligo, nonché programmi per l'istituzione di corsi regionali per le medesime finalità.

3. I programmi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono formulati in modo da assicurare la migliore corrispondenza tra l'attività formativa ed un proficuo inserimento dei relativi utenti nel mondo del lavoro, tenuto conto delle prospettive occupazionali nel medio periodo, nonché dei caratteri del fenomeno della disoccupazione in Italia e, in particolare, dei bisogni formativi ed occupazionali delle donne e dei giovani disoccupati e laureati.

4. Ai fini di cui al comma 3, le commissioni circoscrizionali per l'impiego possono avanzare specifiche proposte che tengano conto delle particolari condizioni del mercato del lavoro nell'area di competenza.

ART. 8.

1. I percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 possono essere utilizzati dalle amministrazioni degli enti locali per lavori

socialmente utili, di carattere straordinario e transitorio, organizzati nell'ambito di programmi aventi le seguenti finalità:

a) migliore attuazione degli interventi nazionali e regionali per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e per la difesa del suolo e la vigilanza ai fini dell'applicazione della relativa legislazione statale e regionale;

b) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

c) recupero, riabilitazione e formazione culturale a beneficio di tutti i soggetti che vivono una condizione di disagio o di emarginazione;

d) supporto alle attività delle istituzioni scolastiche o degli enti locali a beneficio dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata tenuto conto della professionalità da essi posseduta e delle preferenze dichiarate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e nel rispetto delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 2.

3. L'impiego dei percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 non può comunque avvenire per un periodo consecutivo superiore a tre mesi e per attività che si svolgano fuori dalla provincia di residenza.

4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve svolgersi a tempo parziale per un orario non superiore a ottanta ore mensili; resta a carico della regione la copertura dei rischi per gli infortuni e le malattie professionali occasionate dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori subordinati in materia di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e assenze giustificate.

ART. 9.

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, devono

prevedere in particolare le modalità di svolgimento delle attività formative, nonché il divieto per le imprese di utilizzare i giovani per scopi direttamente produttivi.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *b*), devono indicare i costi di realizzazione dei programmi, che rimangono a carico della regione, ivi compresa la copertura assicurativa dei giovani contro i rischi da infortunio.

ART. 10.

1. I percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 che rifiutino senza giustificato motivo di svolgere le attività di cui agli articoli 7 e 8 decadono dal diritto all'assegno medesimo.

2. Parimenti decadono dal diritto all'assegno coloro che, anche per la prima volta, non rispondano alla convocazione degli uffici di collocamento ovvero rifiutino l'avviamento ad un lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai propri requisiti professionali.

3. L'impiego in rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero a tempo determinato di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 23, comma 4, della citata legge n. 56 del 1987, se immediatamente comunicato alla commissione circoscrizionale competente, non comporta la perdita del diritto all'intero assegno di cui all'articolo 2, che sarà corrisposto per la parte necessaria ad integrare la retribuzione percepita dal giovane fino al raggiungimento della misura annua fissata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

4. L'impiego in rapporti di lavoro di cui al comma 3 è incompatibile con l'utilizzazione nelle attività di cui all'articolo 8.

5. Decadono dal diritto all'assegno di cui all'articolo 2 coloro i quali siano cancellati dalle liste di collocamento o risul-

tino impiegati in attività lavorative retribuite o comunque siano beneficiari di alcuni degli emolumenti di cui al presente articolo.

ART. 11.

1. L'assegno di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altri assegni, indennità o compensi percepiti in ragione di attività formative o lavorative svolte ovvero in ragione della posizione di disoccupato rivestita dal giovane, con eccezione della sola indennità di disoccupazione ordinaria, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

ART. 12.

1. Con legge regionale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme per la sua attuazione a livello regionale.

ART. 13.

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito fondo alimentato dalle risorse di cui al comma 2, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari utilizzabili per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge, previa richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.

2. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per gli anni 1997 e 1998 mediante riduzione, per lire 1.980 miliardi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e mediante riduzione, per lire 1.020 miliardi, degli stan-

ziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4005, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti di cui al presente articolo, tenendo conto del

tasso di disoccupazione giovanile registrato a livello regionale.

ART. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 3459, d'iniziativa dei deputati
Pampo ed altri****ART. 1.**

1. La presente legge ha la finalità di promuovere, in favore dei giovani dai quindici ai ventuno anni di età, la formazione professionale mediante specifici corsi della durata di tre anni da tenere presso le imprese operanti nel comune o nella provincia di residenza.

2. Le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, commerciali e dei servizi possono gestire corsi di formazione e lavoro per i giovani di cui al comma 1 purché in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e dell'iscrizione nelle liste di collocamento. La gestione è assegnata alle imprese una sola volta salvo che sia richiesta dopo cinque anni.

3. Alle imprese che si dichiarano disponibili a gestire corsi di formazione si applica la fiscalizzazione degli oneri sociali per un numero di dipendenti pari a quello dei giovani impiegati nei corsi. Alle medesime imprese è, altresì, erogato un contributo regionale rapportato alla formazione che, comunque, non può essere superiore alle tre unità.

4. La domanda e l'offerta relative ai corsi di formazione e lavoro sono disciplinate dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il controllo sulla applicazione della presente legge è esercitato dagli appositi servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. La durata della formazione è triennale, con un orario giornaliero pari a quello previsto dalla relativa contrattazione del settore e comunque uguale a quello prevista per gli apprendisti. Durante il triennio ai giovani compete una retribuzione pari al 50 per cento di quella contrattuale. Tali importi sono a carico del bilancio dello Stato così come quelli previdenziali. I compensi sono erogati mensilmente dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei giovani impegnati nell'attività di formazione, l'impresa ha diritto alla corrispondente fiscalizzazione degli oneri sociali per i primi due anni successivi all'assunzione.

ART. 2.

1. Ai giovani dai ventidue ai trenta anni di età, iscritti nelle liste di collocamento senza reddito proprio o con reddito familiare non superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, in caso di famiglia con uno o due figli, ovvero non superiore a tre volte il predetto ammontare in caso di famiglia con un numero di figli da tre a cinque, è riconosciuta la copertura assicurativa e previdenziale per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Per famiglie numerose con oltre cinque figli il reddito non deve essere superiore a quattro volte l'ammontare ivi indicato.

ART. 3.

1. I soggetti non coniugati e senza prole che hanno superato i quarantacinque anni di età, che convivono ed assistono i propri genitori e che sono sprovvisti di reddito proprio o di lavoro o il cui reddito familiare è inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, hanno diritto alla reversibilità di almeno una delle pensioni dei propri genitori, a modifica di quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta la pensione di reversibilità più favorevole. In caso di decesso di uno dei genitori, i medesimi soggetti usufruiscono comunque del relativo trattamento di reversibilità, anche di importo inferiore, fermo restando

il diritto ad acquisire quello di importo superiore al momento del decesso dell'altro genitore. Il trattamento di reversibilità non spetta a colui che usufruisca dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Alle pensioni di reversibilità previste dal presente articolo si applica quanto previsto nell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 4.

1. Ferma restando l'obbligatorietà del servizio militare per tutti i cittadini italiani, i giovani che ne fanno esplicita richiesta possono svolgere servizio civile per un periodo pari alla leva militare presso centri per il recupero della tossicodipendenza ed enti morali senza fine di lucro per l'assistenza degli anziani.

2. Compete ai giovani di cui al comma 1 un importo in denaro pari a quello erogato ai giovani che svolgono servizio militare di leva.

3. La durata del servizio militare di leva è prolungata sino a quindici mesi, con il diritto per i giovani che scelgono tale servizio, su richiesta degli stessi, alla riconferma per un ulteriore periodo di pari durata.

4. Dopo i trenta mesi di servizio militare con relativa copertura previdenziale, ai giovani di cui al comma 3 è riservata una quota pari al 30 per cento delle disponibilità per la definitiva permanenza nel Ministero della difesa.

5. In caso di necessità ed urgenza il Ministero della difesa è tenuto ad agire in modo da soddisfare prima le esigenze militari. Garantite tali esigenze, può essere concesso il nulla osta per il servizio civile.

6. Il servizio civile è valutabile a tutti gli effetti come servizio prestato e conseguentemente valutabile ai fini concorsuali.

ART. 5.

1. Ai giovani universitari, al compimento del corso di laurea, viene riconosciuta la copertura assicurativa e previdenziale per il periodo relativo al corso di laurea stesso.

ART. 6.

1. A tutti i soggetti di cui alla presente legge è consentita la prosecuzione dei versamenti volontari ai fini pensionistici.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i proventi di una apposita lotteria nazionale annuale che assume la denominazione di « Lotteria del lavoro e della solidarietà », istituita ed organizzata, in aggiunta alle lotterie previste ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge.



PAGINA BIANCA

DDL13-3468A
Lire 3300